

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1967

relativa alla istituzione di un Comitato consultivo dei grassi

(67/388/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Considerando che la Conferenza agricola degli Stati membri tenutasi a Stresa dal 3 al 12 luglio 1958 ha preso atto con soddisfazione, nel punto V della sua risoluzione finale, « dell'intenzione espressa dalla Commissione, di mantenere con ... le organizzazioni professionali una stretta e continua collaborazione, in particolare per l'assolvimento dei compiti previsti nella presente risoluzione » ;

Considerando che il Comitato economico e sociale, nel suo parere del 6 maggio 1960, ha chiesto alla Commissione di « associare al funzionamento di ciascun ufficio e di ciascun fondo le organizzazioni interessate di produttori, di commercianti e di lavoratori, nonché i consumatori, al livello della Comunità Economica Europea, in seno ad un Comitato consultivo » ;

Considerando che alla Commissione interessa conoscere il parere degli ambienti professionali e dei consumatori sui problemi sollevati dalla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ;

Considerando che tutte le categorie professionali direttamente interessate all'attuazione di detta organizzazione comune dei mercati e i consumatori debbono essere in grado di partecipare all'elaborazione dei pareri richiesti dalla Commissione ;

Considerando che le associazioni professionali del settore agricolo e le associazioni di consumatori degli

Stati membri hanno costituito delle organizzazioni al livello comunitario,

DECIDE :

Articolo 1

1. Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo dei grassi, in appresso denominato « Comitato ».
2. Nel Comitato sono rappresentati i produttori agricoli, le cooperative agricole, le industrie agricole ed alimentari, i commercianti di prodotti agricoli ed alimentari, i lavoratori del settore agricolo e di quello alimentare, nonché i consumatori.

Articolo 2

1. Il Comitato è composto di 32 membri.
2. I seggi sono attribuiti come segue :
 - 10 ai produttori di semi oleosi, di olive e di oli di oliva ;
 - 6 alle cooperative dei semi oleosi e di oli di oliva ;
 - 1 alle industrie produttrici di oli d'oliva ;
 - 3 alle industrie produttrici di altri oli ;
 - 3 alle industrie utilizzatrici di grassi di cui 2 per le industrie della margarina ;
 - 2 ai commercianti di semi oleosi e grassi di cui 1 ai commercianti di oli d'oliva ;

- 4 ai lavoratori agricoli e ai lavoratori del settore alimentare;
- 3 ai consumatori.

Articolo 3

1. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione, su proposta delle organizzazioni professionali o di consumatori più rappresentative delle attività comprese nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi e costituite al livello della Comunità. Per ogni seggio, le organizzazioni propongono due candidati di nazionalità diversa.

2. I membri del Comitato rimangono in carica per la durata di tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

3. L'elenco dei membri è pubblicato a titolo informativo dalla Commissione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Articolo 4

1. Il Comitato costituisce nel suo ambito le due seguenti sezioni specializzate, composte di membri del Comitato:

- sezione «olive e prodotti derivati»
- sezione «semi e frutti oleosi e prodotti derivati»

2. La presidenza di ciascuna delle sezioni specializzate è affidata al presidente del Comitato.

Articolo 5

Il Comitato e ciascuna delle sue sezioni specializzate possono essere consultati dalla Commissione su tutti i problemi concernenti l'applicazione del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966 relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi e in particolare sulle misure che la Commissione è indotta ad adottare nel quadro di detto regolamento.

Il presidente del Comitato può segnalare alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su questioni che rientrano nella competenza di quest'ultimo e sulle quali non è stato richiesto un parere. In particolare, il presidente inizia la procedura di consultazione su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

Articolo 6

Su domanda di una delle categorie economiche rappresentate, il presidente può invitare ad assistere alle riunioni un rappresentante dell'organismo centrale dal quale dipende la categoria. Il presidente può inoltre richiedere la presenza, in qualità di esperto di chiunque abbia una particolare competenza riguardo ad uno dei punti iscritti all'ordine del giorno.

Gli esperti assistono alle deliberazioni limitatamente alla sola questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 7

I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione hanno il diritto di assistere alle riunioni del Comitato nonché a quelle delle sue sezioni specializzate.

Articolo 8

1. Il Comitato elegge per la durata di tre anni, un presidente e due vicepresidenti. L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri titolari presenti.

2. Il Comitato e le relative sezioni specializzate si riuniscono presso la sede della Commissione e su convocazione di quest'ultima.

Il servizi della Commissione (Direzione generale dell'agricoltura) esercitano le funzioni di segretariato del Comitato e delle sue sezioni specializzate.

Articolo 9

Il Comitato e le sezioni specializzate deliberano sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Le deliberazioni non sono seguite da votazione.

Le opinioni espresse da ciascuna delle categorie economiche rappresentate sono riportate in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia emesso all'unanimità dal Comitato, o da una delle relative sezioni specializzate, esso o una di esse redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni del Comitato e delle sezioni specializzate sono comunicati dalla Commissione al Consiglio o al Comitato di gestione, a loro richiesta.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del Trattato, i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del Comitato, quando la Commissione abbia comunicato a quest'ultimo che il parere richiesto riguarda una questione di carattere riservato.

In tal caso, soltanto i membri del Comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione assistono alle riunioni.

Articolo 11

La presente decisione potrà essere riveduta dalla Commissione in base all'esperienza acquisita.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN
